

REGIONE BASILICATA

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Deliberazione 04 dicembre 2020, n.880

Approvazione schema di accordo quadro di collaborazione tra Regione Basilicata e Università degli Studi di Basilicata per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche in campo fitosanitario.

VISTI/E

la L.R. del 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed Integrazioni;

la L.R. del 6 settembre 2001 n°34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

la L.R. del 13.08.2010 n° 136, successivamente modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

le DD.GG.RR. n 11 del 13.01.1998, n. 162 del 02.02.1998, n. 655 del 23.02.1998, n. 2903 del 13.12.2004 e n. 637 del 03.05.2006;

la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;

la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 "Dirigenti a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";

la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 "Art. 2 commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n. 31. Conferimento incarichi dirigenziali";

il D.lgs. 26 luglio 2011, n°118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

la Legge 07.08.2012, n°134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 06.11.2012, n°190 "Legge anticorruzione";

il D.lgs. 14.03.2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A";

la D.G.R. n° 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti assegnati Modifiche alla D.G.R. 694/14;

la D.G.R. n° 691 del 26.05.2015 "D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento";

la D.G.R. n° 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";

la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019 "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta

Regionale e approvazione schema di contratto di lavoro";

la L.R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2020";

la L.R. 20 marzo 2020, n.11, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022";

la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs 23 giugno 2011 n.118, e ss.mm.ii;

la D.G.R. n.189 del 20/03/2020 "Approvazione del Bilancio di finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co.10 del DLGS 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii;

DATO ATTO CHE

il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214, come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2012 n. 84 individua nei Servizi fitosanitari regionali le strutture preposte ad eseguire attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore e la loro definizione e divulgazione;

in attuazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria agli organismi nocivi, cosiddetti da "quarantena", l'Ufficio fitosanitario deve monitorare il territorio, eseguire indagini, campionamenti mirati sulle piante, possibili ospiti, di tali organismi e, nel caso, eseguire analisi di laboratorio per accertarne la presenza sui vegetali coltivati e spontanei, nonché nei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

le risultanze delle attività, sopra descritte, sono oggetto di specifica comunicazione al MiPAAF che, a sua volta, provvede ad informare i Servizi della Commissione UE e l'EPPO (European plant protection organization);

VISTO

l'art. 15, della L. 7 agosto 1990, n. 241 che consente la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO CHE

gran parte delle attività, sopra descritte, sono condotte in totale autonomia dall'Ufficio fitosanitario sulla base delle disponibilità di mezzi e personale, mentre, per lo svolgimento di talune specifiche funzioni, risulta necessario avvalersi di idonee Strutture Universitarie o di qualificati Centri di ricerca (CRA, CNR etc.) che per ragioni di carattere meramente scientifico svolgono analoghe attività, al fine di conseguire, in cooperazione, obiettivi comuni che abbiano finalità di prevalente pubblico interesse;

specificatamente, con l'Università degli Studi di Basilicata, che opera prevalentemente sul territorio regionale e le cui attività hanno evidente ricaduta su di esso, sono auspicabili forme di cooperazione nell'intento comune di individuare soluzioni a tematiche di pubblico interesse;

in tale ottica si inquadra l'Accordo Quadro tra la Regione e l'Università degli Studi di Basilicata finalizzato ad attivare opportune forme di cooperazione per attività riguardanti la difesa fitosanitaria delle piante per scopo ornamentale, ovvero produttivo;

ricorrono le ragioni per sviluppare congiuntamente con l'Università di Basilicata, iniziative nel campo della difesa fitosanitaria dagli organismi nocivi cosiddetti da "quarantena" con la finalità di pervenire a risultati di comune interesse con positive ricadute sull'ambiente e sulle produzioni agricole da reddito;

detto schema è stato oggetto di confronto con l'Università degli Studi di Basilicata ed è stato condiviso;

l'Università degli Studi di Basilicata ha dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ed in particolare che la SAFE (Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali) svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

RITENUTO

dover definire quanto sopra in un atto denominato: "Accordo quadro di collaborazione tra la Regione Basilicata e l'Università degli Studi di Basilicata per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche in campo fitosanitario", il cui

schema, allegato A) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO

che a seguito di approvazione della presente deliberazione ed avvenuta sottoscrizione dell'Accordo, nelle forme di legge, l'Ufficio fitosanitario potrà attivare iniziative congiunte con l'Università degli Studi di Basilicata nei limiti e nei modi fissati dall'Accordo di collaborazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo

AD UNANIMITA' di voti

DELIBERA

- 1) di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato schema di "Accordo quadro di collaborazione tra la Regione Basilicata e l'Università degli Studi di Basilicata per la realizzazione di iniziative in campo fitosanitario", allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di determinare la validità dell'Accordo in anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; l'Accordo si intenderà tacitamente prorogato per un altro triennio se una delle Parti non provvederà a disdettarlo sei mesi prima della scadenza;
- 4) di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, la sottoscrizione dell'Accordo quadro, nei modi di legge;
- 5) di demandare all'ufficio Fitosanitario ogni consequenziale adempimento ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo in questione.

IL RESPONSABILE P.O.


(Dott. Giuseppe Malvasi)

IL DIRIGENTE


(Dott. Donato Del Corso)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

Allegato A

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE IN CAMPO FITOSANITARIO

TRA

La Regione Basilicata, di seguito per brevità denominata "**Regione**", C.F. 80002950766, con sede in Potenza alla via V. Verrastro n° 10, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Politiche Agricole e Forestali, all'uopo delegato, Dott. Donato Del Corso, nato a Potenza il 13/01/1966 codice fiscale DLCNT66A13G942B;

E

La Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) dell'Università degli Studi della Basilicata C.F. 96003410766, nella persona del Direttore pro-tempore Prof. Giovanni Carlo Di Renzo, nato a Potenza il 7/12/1957 domiciliato per la carica a Potenza in Viale dell'Ateneo Lucano n. 10 di seguito per brevità denominata "Struttura Primaria"

In prosieguo, anche denominate **Parti**.

PREMESSO CHE

- l'art. 15, della L. 7 agosto 1990, n. 241 consente la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni "*per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali annovera tra i propri compiti oltre quelli definiti dalla DGR del 23 giugno 2009 n° 1178, anche quelli elencati all'art. 50 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, di pubblico interesse;
- sulle tematiche di interesse dell'Ufficio Fitosanitario, per consolidato rapporto di collaborazione, anche l'Università compie analoghe attività a carattere tecnico-scientifico;
- periodicamente, ricorrono condizioni per cui appare utile ed opportuno integrare le attività dell'Ufficio con quanto attivato dalla SAFE dell'Università di Basilicata, sia per pervenire in tempi consoni al conseguimento degli obiettivi

che per ottenere una contrazione delle spese sostenute dai singoli soggetti e, infine, per un utilizzo congiunto delle risultanze tecnico-scientifiche;

- la collaborazione deve potersi attivare su proposta di una delle Parti, quando vi sia evidenza dell'interesse comune, purché il programma risulti afferente ai rispettivi fini istituzionali ed abbia un prevalente interesse pubblico;
- si intende pervenire a risultati comuni che abbiano, nel contempo, valore tecnico-scientifico e siano di interesse pubblico, come, a mero titolo di esempio, possono risultare la definizione dello stato fitosanitario di un territorio o di un tipo di coltivazione, con destinazione ornamentale, ambientale o produttiva;
- dalle attività in cooperazione si conta di conseguire risultati che riportino, nelle dovute forme e modalità, l'esatta conoscenza dello status fitosanitario della realtà lucana, al fine di preservarla dalla diffusione di organismi nocivi che hanno/possono avere impatto sulla economia agricola regionale;
- obiettivo finale è la messa a punto d'idonee azioni di contrasto agli organismi nocivi insediati o in via di insediamento in Basilicata e promuovere lo scambio di conoscenze tra gli operatori del settore e i cittadini ed, in particolare, su quanto questi ultimi possano fare per dare un concreto contributo a favore della eradicazione ovvero del contenimento della diffusione degli organismi nocivi.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La Regione e per essa l'Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, nel perseguimento dei propri compiti di istituto, di cui alle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché della D.G.R. del 17/03/2017 n° 209, può avvalersi, ai sensi del presente Accordo, dell'**Università** e per essa delle proprie Strutture Primarie, per lo svolgimento di attività istituzionali, se e quando coincidono con analoghe attività di ricerca condotte dalle Strutture Primarie, per conseguire, in cooperazione, obiettivi comuni che abbiano finalità di interesse pubblico.

ART. 2 TIPOLOGIA E NATURA DEI PROGETTI IN COOPERAZIONE

La **Regione** per manifeste esigenze del proprio Ufficio Fitosanitario, può proporre l'esecuzione di progetti di cooperazione alle Strutture Primarie. Analogamente, per proprie finalità istituzionali, le Strutture Primarie possono avanzare richiesta di cooperazione all'Ufficio Fitosanitario regionale. Così come la

Regione può avvalersi della consolidata competenza dell'Università per l'esecuzione di specifiche analisi per la individuazione di organismi nocivi da quarantena.

La proposta di cooperazione, corredata di programma tecnico-operativo, dovrà essere inoltrata dal proponente all'altra Parte che valuterà la coerenza della proposta con le attività in essere o in via di programmazione.

Si individuano, di seguito ambiti di attività che possono dare luogo a progetti di cooperazione tra le **Parti**:

- ricerche volte alla verifica dello stato fitosanitario delle colture e dei boschi regionali, ovvero di una determinata area regionale anche mediante analisi, con idonee metodiche di campioni vegetali o parti di essi, volte ad identificare e caratterizzare specifici patogeni o fitofagi presenti nel territorio regionale o in materiale vegetale proveniente da altre regioni o dall'estero;
- ricerche finalizzate allo sviluppo di azioni volte alla prevenzione e/o al contenimento della diffusione di organismi nocivi;
- divulgazione dei risultati delle ricerche svolte e delle conoscenze derivanti dalla bibliografia internazionale con predisposizione e redazione di materiale documentale informativo, destinato alla pubblica diffusione, finalizzato ad adeguare i comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati per prevenire e/o limitare la diffusione degli organismi nocivi;
- qualsiasi ulteriore attività di valenza scientifica attinente le materie di competenza dell'Ufficio Fitosanitario, meglio dettagliate dal D. Lgs. n° 214/2005, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 84/2012 nonché della D.G.R. del 17 marzo 2017 n° 209.

ART. 3 ONERI FINANZIARI

Le **Parti** prendono atto che dalla collaborazione derivante dal presente Accordo quadro di collaborazione rinverranno reciproci vantaggi di tipo scientifico ed operativo.

Il presente Accordo di Collaborazione costituisce l'avvio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e nelle discipline previste dall'art. 2 e dalle premesse e che si attuerà concretamente tramite specifici accordi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del loro svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi, precisando sin d'ora che gli eventuali oneri a carico di una delle Parti si configureranno come "contributo di ricerca".

ART. 4 TEMPI DI VIGENZA

Il presente Accordo di cooperazione tecnico- scientifica ha durata triennale e decorre dalla data della sua sottoscrizione. Si intenderà tacitamente prorogato per un altro

triennio se una delle **Parti** non provvederà a disdettarlo sei mesi prima della sua scadenza.

ART. 5 RESPONSABILI DEL PROGETTO IN COOPERAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'

I responsabili tecnici e scientifici dell'attuazione del presente Accordo sono:

- il prof. Ippolito Camele per l'area di Patologia Vegetale e la prof.ssa Donatella Battaglia per l'area di Entomologia Applicata della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali;
- il dott. Donato Del Corso, responsabile pro-tempore dell'Ufficio Fitosanitario, per la Regione.

ART. 6 OBBLIGHI - TITOLARITA' DEI DATI – RISERVATEZZA

Le **Parti** si obbligano a valutare i progetti di cooperazione da sviluppare in comune, ad aderire tutte le volte che ne ricorrano le condizioni e ad assicurare la massima reciproca collaborazione per il conseguimento delle finalità contenute nei medesimi progetti.

I risultati scientifici conseguiti durante lo svolgimento delle attività di ricerca sono di proprietà di entrambe le **Parti**.

La loro diffusione è affidata alla Regione ed alle Strutture Primarie che si impegnano ad indicare sempre che il lavoro è stato eseguito in collaborazione riservandosi di definire di volta in volta le modalità di diffusione degli stessi dati verso terzi.

La Regione e le Strutture Primarie dovranno, inoltre, garantire (imponendo lo stesso vincolo a quanti a qualsivoglia titolo collaborino agli adempimenti di propria competenza) la massima riservatezza su informazioni, materiali, metodologie etc. che verranno forniti in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo di collaborazione si impegnano a non farne uso per fini diversi da quelli preventivamente definiti e concordati.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle **Parti** per i soli fini legati al presente Accordo. Le Parti assicurano la protezione e la riservatezza di tutte le informazioni secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8
CONTROVERSIE E NORMA DI RINVIO

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si fa esplicito riferimento ai Regolamenti dell'Università ed a quelli della Regione ed alle norme del codice civile in materia di obbligazioni. Le spese di bollo del presente atto, per complessivi euro ____, saranno assolte dalla SAFE-UNIBAS in maniera virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n.41594/1999, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Potenza.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Potenza,

Per la Regione Basilicata
Il Direttore Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali
(Dott. Donato Del Corso)

Per la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari ed Ambientali dell'Università degli
Studi della Basilicata
Il Direttore della Scuola SAFE
(Prof. Giovanni Carlo Di Renzo)

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 9.12.2020
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

